



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 2212 del 2019, proposto da Alfonso Marino, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. Stefano Tarullo (cod. fisc.: TRLSFN71B21H501P) e dall'avv. Alberto Saraceno (cod. fisc.: SRCLRT71E12H501V), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Saraceno, in Roma, via degli Scipioni, n. 265;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Dario Biagio Pizzuto, Andrea Poli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto "dipvvf.DCAFFGEN.Registro Decreti.R.0000009.10-01-2019" adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali, a firma del Direttore Centrale, con cui il ricorrente è stato escluso dal

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco “*in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “Deficit statura (cm 160,5). D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1 comma 1. D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2”;*

- della lettera di trasmissione del suddetto provvedimento al ricorrente dipvvf.DCAFFGEN.REGISTRO UFFICIALE.U.0000373.14-01-2019”, ricevuta via pec il 14.1.2019;
 - del provvedimento approvativo della graduatoria generale di merito relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16.7.2010;
 - del verbale n. 2 del 18.12.2018 con cui la Commissione medica ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente e della relativa scheda medica/cartella clinica;
 - della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010, comprensiva delle eventuali rettifiche successive;
- nonché, ove di occorrenza:
- del decreto del Ministero dell'Interno 11.3.2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411 recante “*Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici*”;
 - del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6.11.2008 n. 5140;
 - di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che lo stesso ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idoneo ma non vincitore del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo al ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

- che il ricorrente è stato escluso per *deficit di statura*, rispetto all'altezza minima prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 del 2008, in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del

fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari;

Ritenuto che, a tali incumbenti, la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, frattanto sospendendo l'impugnato provvedimento, anche ai fini dell'ammissione "*con riserva*" del ricorrente a partecipare al corso di formazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D. Lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.